



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 95 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.947/17 del 26.04.2017 emessa nel giudizio ALARIO MARGHERITA contro il COMUNE di TAORMINA</b>
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 38° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.947/17 del 26.04.2017 emessa nel giudizio ALARIO MARGHERITA contro il COMUNE di TAORMINA.**

Premesso che la Sig.ra ALARIO MARGHERITA ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Messina per l'annullamento del verbale di contestazione n.L0021645/16V/0 RG n. 004104 redatto per violazione all'art. 21 c.d.s. dal Comando Polizia Municipale di Taormina per aver, senza la preventiva autorizzazione o concessione, provveduto a murare n. 2 dissuasori di proprietà del Comune e ad installare n. 1 paletto in ferro;

che in data 26/06/2017, prot. com.le n. 13579, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n. 947/17 - R.G. n. 4893/2016 – del 26.04.2017 , depositata in Cancelleria l' 08.06.2017, con cui il Giudice di Pace di Messina

a) ha accolto il ricorso della Sig.ra ALARIO MARGHERITA ed ha annullato il verbale opposto;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 305,64 compresi gli accessori di legge;

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla Sig.ra ALARIO MARGHERITA ammontano complessivamente ad € 305,64, sulla base della seguente specifica:

▶ spese processuali	€ 180,00
▶ spese vive	€ 43,00
▶ spese generali 15% (su € 180,00)	€ 27,00
▶ C.P.A. 4% (su € 207,00)	€ 8,28
▶ Iva 22% (su € 215,28 )	€ 47,36

**totale complessivo € 305,64.**

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai*

*regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. di riconoscere, a favore di Alario Margherita, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 305,64 scaturente dalla sentenza esecutiva n.947/17 del 26.04.2017, depositata in Cancelleria l' 08.06.2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO  
Dott. Ennio Giardina



Avv. DESIRE' GIACOBBE  
Via Del Santo is. 44 n. 8  
98124 MESSINA  
Tel./Fax 090.2935815 - Cell. 340.6547409  
avv.desiregiacobbe@pec.giuffre.it  
Partita IVA 03391400839

Comune di Taormina  
Protocollo Generale  
N. 0013579 del 26/06/2017  
AREA AMMINISTRATIVA  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
III SERVIZIO AFFARI LEGALI



967/17  
N. .... R. Sent.  
6893/16  
N. .... R.A.C.  
4587/17  
N. .... Cron.  
N. .... Rep.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina in persona della dott.ssa Rosa  
Aricò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 4893/2013 RG.Aff.Cont.

TRA

Alario Margherita nata a Caltagirone (CT) il 21/05/1946 cod.  
fisc.: LRAMGH46E61B428N elettivamente domiciliata in  
Messina Via Del Santo is.44 n.8 c\o lo studio dell'avv. Desirè  
Giacobbe Pec: [avv.desiregiacobbe@pec.giuffre.it](mailto:avv.desiregiacobbe@pec.giuffre.it) dalla quale è  
rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso  
introdotto.

OPPONENTE

CONTRO

Comune di Taormina in persona del Sindaco pro tempore  
elettivamente domiciliato in Taormina Corso Umberto n.217 Pec:  
[protocollo@pec.comune.taormina.me.it](mailto:protocollo@pec.comune.taormina.me.it) rappresentato dal  
comandante Pappalardo dr. Agostino giusta procura speciale in  
atti

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a verbale di contestazione

Udienza di discussione: 24/04/2017

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 31/10/2016 Alario Margherita proponeva opposizione avverso il verbale portante n. L0021645\16V\0 RG n. 004104 del 15\07\2016 redatto per violazione all'art. 21 c.d.s. dal personale del Comando di Polizia Municipale di Taormina e notificato in data 06\10\2016, per aver senza la preventiva autorizzazione o concessione provveduto a murare n.2 dissuasori di proprietà del Comune ed ad installare n.1 paletto in ferro; ingiunto il pagamento complessivo di euro 848,00 oltre le spese del procedimento ed applicata la sanzione accessoria di ripristino dei luoghi\rimozione opere eseguite.

Evidenziava l'istante di aver già chiesto con apposito ricorso in autotutela l'annullamento immediato del predetto verbale e che nel caso di specie si trattava dell'apposizione di dissuasori di proprietà del comune installati da quest'ultimo evidentemente autorizzati, eccepeva pertanto il difetto di legittimazione passiva; rilevava la nullità di notifica del verbale e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Comune opposto e, contestando l'assunto avversario chiedeva il rigetto del ricorso.

Ammessi i mezzi istruttori, espletata la prova per testi venivano precisate le conclusioni, indi all'udienza del 24\04\2017 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si evidenzia che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite, con sentenza n. 3271\90 in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, le vesti di attore e di convenuto, soprattutto ai fini della ripartizione dell'onere

probatorio, spettano alla P.A. ed all'opponente; per cui la prima deve dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione ed il secondo i fatti modificativi od estintivi della pretesa opposta.

Nel caso in esame non priva di fondamento appare la doglianza mossa dall'opponente in ordine all'illegittimità dell'atto impugnato.

Dalle risultanze istruttorie è infatti emerso che i dissuasori di sosta in oggetto, ritraenti il loco simbolo della città di Taormina, sono stati apposti innanzi all'abitazione della ricorrente, circa cinque anni or sono, su incarico del Comune di Taormina.

Il teste escusso, sig. Silicato Nicola, addetto all'epoca alla segnaletica comunale, ha infatti dichiarato di aver provveduto ad installare i predetti su incarico dello stesso Comune.

Per posizionare dei dissuasori sosta occorre ovviamente l'autorizzazione del Comune, essi come i paletti costituiscono segnaletica complementare pertanto solo il Comune può stabilire la collocazione ai sensi dell'art 37 cds; or tali accessori segnaletici devono risultare regolamentari ed idonei per la posa su strada.

Orbene le opere nel caso di specie risultano essere state realizzate e posizionate su incarico dallo stesso organo accertatore a margine della pubblica via comunale innanzi l'ingresso del fabbricato della ricorrente; trattandosi pertanto di opere di proprietà del medesimo ente locale che ha provveduto ad installarli, deve presumersi che quest'ultimo abbia provveduto in ottemperanza agli obblighi di vigilanza sulle strade di cui l'ente è proprietario, dovendo garantire la destinazione pubblica ed il pacifico utilizzo da parte degli utenti.

Il verbale è illegittimo e va pertanto annullato alla luce del



Handwritten initials or mark on the right margin.




PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017

  
Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

*S. 947/17*  
Il Responsabile  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario *Curcuruto*

*Proc. 813/17*  
*€ 305,94*

# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 9/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.947/17 del 26.04.2017 emessa nel giudizio ALARIO MARGHERITA contro il COMUNE di TAORMINA**

Considerato che in data 26/06/2017, prot. com.le n. 13579, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n. 947/17 - R.G. n. 4893/2016 - del 26.04.2017, depositata in Cancelleria l' 08.06.2017, con cui il Giudice di Pace di Messina

- a) ha accolto il ricorso della Sig.ra ALARIO MARGHERITA ed ha annullato il verbale opposto;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 305,64 compresi gli accessori di legge

Preso atto che - le spese di lite da rifondere alla Sig.ra ALARIO MARGHERITA ammontano complessivamente ad € 305,64, sulla base della seguente specifica:

▶ spese processuali	€ 180,00
▶ spese vive	€ 43,00
▶ spese generali 15% (su € 180,00)	€ 27,00
▶ C.P.A. 4% (su € 207,00)	€ 8,28
▶ Iva 22% (su € 215,28 )	€ 47,36

**totale complessivo € 305,64.**

### VISTA ed ACCERTATA


la necessità di riconoscere di riconoscere, a favore di Alario Margherita, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € **305,64** scaturente dalla sentenza esecutiva n.947/17 del 26.04.2017, depositata in Cancelleria l' 08.06.2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 20177;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.



## INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s.**

### **Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava


Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*



IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carrubba Rossana*



---

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

